



RELAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO, *BUDGET*, BILANCIO TRIENNALE (PREVISIONE 2013)

1. Il fondamento normativo

L'art. 5 comma 1 della legge di riforma del sistema universitario (Legge 240 del 2010) ha previsto, anche per le università, l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, pur dovendo mantenere – comma 3°- la contabilità finanziaria.

Riguardo al primo punto, gli atenei hanno potuto mantenere la contabilità finanziaria stabilita dalla *c.d. Legge Ruberti* nonostante le statuizioni della legge 279/97 che estendeva la contabilità economica a tutte le amministrazioni pubbliche e ciò in virtù dell'autonomia statutaria costituzionalmente prevista. Tale anomalia è stata superata dalla novella del 2010 che ha esteso esplicitamente questa nuova contabilità per gli atenei. Il comma 4 della legge in esame prevede inoltre:

- la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge 196 del 2009.
- l'adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo.

In sostanza: un *budget*, un bilancio finanziario, un bilancio triennale. Tutti i centri di spesa autonoma, secondo un principio di parallelismo, devono adottare gli stessi documenti contabili.

Invero tale situazione è transitoria. A partire dal 1° gennaio 2014 ogni ateneo dovrà dotarsi di un bilancio unico, cosicché tutti i centri di spesa (tra cui i dipartimenti) perdono l'autonomia di bilancio nonché la possibilità di adottare atti di spesa (così come ribadito dal nuovo statuto dell'Ateneo pubblicato sulla G.U. l'8 novembre ed entrato in vigore il giorno stesso).

Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato in virtù della delega prevista dall'art. 5 comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della *c.d. legge Gelmini* non fa che confermare quanto detto.

2. Contabilità.

In tale contesto entrano in gioco tre tipi diversi di contabilità che devono necessariamente coordinarsi:

- 1) La contabilità finanziaria (CO.FI);
- 2) La contabilità economico patrimoniale (CO.E.P.);
- 3) La contabilità analitica (CO.AN.).

Ognuna delle tre ha propri strumenti e "ci dice" qualcosa di diverso.

La contabilità finanziaria, prima del 1997 propria di tutti gli enti pubblici, si basa sul sistema della partita semplice, secondo cui i fatti sono registrati prevedendo una serie di voci (in sostanza una rubrica) sotto le quali vengono annotate di volta in volta le nuove operazioni. I suoi strumenti tipici sono l'entrata, la spesa e l'avanzo di amministrazione.

Il metodo della partita doppia prevede che per ogni operazione siano eseguite due registrazioni, in due conti distinti e opposte sezioni (*dare/avere*), per importi complessivamente uguali, in modo che il totale

